

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2705

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore MORANDI

APPROVATA DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 20 ottobre 1965 (Stampato n. 1325)

Facoltà di adempiere volontariamente agli obblighi di leva
al compimento del 18° anno di età

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 22 ottobre 1965*

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I giovani che hanno compiuto il diciottesimo anno di età possono chiedere di adempiere anticipatamente agli obblighi di leva.

La domanda, corredata dal consenso del genitore che esercita la patria potestà o del tutore, è presentata all'Ufficio militare di leva o all'Ufficio di leva della capitaneria di porto nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza.

I giovani riconosciuti idonei dal competente Consiglio di leva di terra o di mare sono arruolati e incorporati in occasione della prima chiamata alle armi.

Coloro che sono rinviati quali rivedibili, ai sensi dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, non possono essere sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi dodici mesi da quello precedente.